

3	380	07/06/2021	0,00	TZ321L000380000HH
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TZ3

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 27/05/2021

Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 21:00 si è riunita in modalità videoconferenza, l'assemblea del Comitato Happy Days Onlus per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto a seguito di adeguamento riforma terzo settore e iscrizione al RUNTS
- Varie ed eventuali

Il Presidente del Comitato assume la presidenza dell'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Claudia Bianchini.

Il Presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare in quanto sono presenti tutti i promotori e organizzatori del comitato.

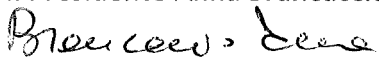
Il Presidente illustra nei dettagli il nuovo statuto del Comitato e dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto del Comitato e dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Anna Brancaccio



Il Segretario Claudia Bianchini



STATUTO

ART. 1 Costituzione e Denominazione

1- E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'associazione "Comitato Happy Days APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI) via Mannucci, 3 e con durata illimitata.

2- La sede legale e operativa può essere modificata dal Consiglio Direttivo, secondo le proprie esigenze, senza l'obbligo della modifica statutaria.

ART. 2 Finalità e attività generali

1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

Barberino Tavarnelle
Carlo D'Almè

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

Breueri: Dued
Clarke: Dabini

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

4- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5- A titolo esemplificativo sono considerate attività specifiche riferite alle attività di interesse generale elencate al primo comma del presente articolo:

- a) Interventi di solidarietà sociale per cui si ricercano fondi per finanziare azioni di contrasto alla povertà, a situazioni di disagio economico e di salute;
- b) Interventi volti a facilitare l'inclusione in tema di disagio sociale, anche in situazioni dovute all'immigrazione;
- c) Attività di supporto diretto e indiretto per l'adozione a distanza;
- d) Interventi di contrasto alla povertà educativa, anche in tema di transizione digitale;
- e) Organizzazione di eventi culturali legati alla tradizione locale come le rievocazioni storiche;
- f) Attività di valorizzazione delle tradizioni artigiane e culinarie, anche mediante la creazione di attività laboratoriale rivolta alle differenti età e generazioni

Procuratore
Claudio Pini

g) Promozione e organizzazione di interventi volti a combattere le diversità di genere e a facilitare le pari opportunità e diritti delle persone;

h) Attività di organizzazione turistica sociale, culturale e religiosa in termini immersivi ed inclusivi intese anche nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali

Art. 3 Gli Associati

1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2- Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4- L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Protezione
Claudia Jishin

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 I diritti e gli obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

Dei
Benevento
Dilini
Claudio

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

art. 5 Perdita della qualifica di associato

1- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali (appropriazione indebita, sottrazione di documenti etc.) o morali di una certa gravità all'associazione o, dopo essere stato formalmente ammonito, perseveri in attività concorrenti e dannose o che espongano l'associazione a gravi rischi in tema di sicurezza sul lavoro, igienico sanitaria, eventualmente dannose per terzi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;

3- Decade, inoltre, automaticamente dalla qualifica di socio chi non provveda al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo, salvo deroga generale del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di eventi straordinari che impediscano la raccolta delle quote

4- L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5 - Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta

Breueri
Dante

la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, ritalutabili e trasmissibili.

5- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Gli Organi

Sono Organi dell'associazione:

L'Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Art. 7 L'Assemblea

1- Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

2- Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3- La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,

Brevetti: Riva
Claudio Brevetti

e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione

e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per

l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione viene in ogni caso appesa alla sede e sede operativa in forma cartacea.

4- L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5-L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Done
Procedi-
Carla Bini

6- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

8- In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione, o 1/3 degli associati in seconda convocazione. La deliberazione è valida con la maggioranza assoluta dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati anche in seconda convocazione.

9- Al fine di favorire la partecipazione democratica e di ridurre eventuali difficoltà di accessibilità agli associati l'Assemblea può svolgersi con modalità videoconferenza o simili che permettano il riconoscimento e la partecipazione contemporanea degli associati alle sedute;

Art. 8 Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di

Braccini
Dini
Chini

altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

3- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

4- La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5- L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

7- Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

Bruno Dura
Claudio D'Amico

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice

del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'asso-

ciatione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per-

tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a co-

noscenza

8- Le sedute del Consiglio direttivo possono svolgersi non in presenza fi-

sica, con modalità e tecnologie che permettano il riconoscimento dei pre-

senti e la loro partecipazione in contemporanea.

Art. 9 Il Presidente

1- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni

ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti

gli atti che la impegna verso l'esterno.

2- Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggio-

ranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Diret-

tivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volon-

tarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con

la maggioranza dei presenti.

3- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo,

il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presi-dente.

4- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,

svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali or-

gani, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 Patrimonio

Brucchi: Dura
Alba: Dura

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 11 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 12 Bilancio di esercizio

1- L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in riferimento all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

2- Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 13 Libri sociali

1- L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Francesco Deana
Roberto Deiana

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

2- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta al presidente.

Art. 14 I Volontari

1- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4- Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

Dea
Gabin
Bianchi
Barba

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6- L'associazione deve assicurare i volontari come previsto dalle vigenti norme;

Art. 15 Lavoratori

1- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Art.16 Estinzione dell'associazione

1- In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni definite dall'organo associativo competente.

Art. 17 Rinvio

1- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 18 CLAUSOLA TRANSITORIA

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane

*Procuratore
Claudio D'Amico*

iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn.3) del d.lgs. n. 460 del 1997.

Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "Comitato Happy Days Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) In caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Presidente

Bruno Dune

La Segretaria

Anna B. Bini

Bruno Dune
Anna B. Bini

[illegible]